

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-725 del 09/02/2018
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA NEL COMUNE DI PIACENZA (PC) LOC. MORTIZZA - SOCIETA' AGRICOLA NURA - PRATICA PC01A0216
Proposta	n. PDET-AMB-2018-757 del 09/02/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della l. 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione “*Progetto Demanio idrico*”);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*” ai sensi dell’art. 18 della l.r. 43/2001);

DATO ATTO che:

- in data 29/06/2001 Tesini Carla C.F. TSNCR10C47G535E in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Tesini Carla ved. Lodigiani C.F. 07739660152 ha richiesto il rilascio di concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, ai sensi dell’art. 38 R.R. 41/2001 (cod. PC01A0216);
- la concessione preferenziale è stata assentita con det. 17049 del 16/11/2005 con scadenza il 31/12/2005, ma non essendo stato l’atto mai notificato al richiedente non ha prodotto effetti e la domanda era quindi da considerarsi ancora pendente;
- in data 09/04/2010 Lucia Gina Lodigiani, C.F. LDGLGN34P69G852H in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Argine s.s. con sede in Piacenza, località Mortizza, Strada Lomello n.61, C.F. 01371030337 ha richiesto il subentro nella domanda di concessione in oggetto, recepito dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po con nota PG. 2010.0131507 del 14/05/2010;

- in data 8/7/2014 l’Azienda Agricola Argine s.s ha presentato domanda di “variante non sostanziale” per la riperforazione del pozzo in oggetto non più utilizzabile, assentita con determina n.18525 del 16/12/2014;
- in data 08/02/2017 Nura Soc. Agr. a r.l. C.F. 01705140331 è subentrata alla proprietà del terreno nel quale insiste il pozzo in oggetto, ed ha richiesto in data 13/10/2017 prot. 12847/2017 il subentro nella domanda di concessione;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 18 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza, loc. Pioppeto di Mortizza, su terreno di proprietà dell’azienda richiedente, censito al fg. n. 6 , mapp. n. 592; coordinate UTM-RER x:560934; y: 992962;
- portata massima di esercizio pari a 35,00 l/s;
- volume d’acqua complessivamente richiesto pari a 98.000,00 mc/annui;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

PRESO ATTO che la domanda di concessione preferenziale è stata presentata entro il termine previsto dalla legge e che presenta i requisiti per essere assoggettata al procedimento di concessione preferenziale di cui all’art. 38, R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il richiedente è tenuto al pagamento dei canoni per l’uso della risorsa a partire dal 10 agosto 1999, a norma dell’art. 23, c. 6-bis, d.lgs. 152/2006;
- che dall’anno 2001 la funzione di gestione amministrativa delle concessioni di risorse idriche demaniali è stata trasferita dallo Stato alla Regione che – a partire dal primo maggio 2016 – la

esercita tramite Arpae e che, pertanto, dall'anno 2001 i canoni sono dovuti a favore della Regione che li introita tramite Arpae;

CONSIDERATO inoltre che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione *ex-ante* condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di “Esclusione” definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non sussistono opere da assoggettare alla procedura di V.I.A, ai sensi della l.r. 9/1999;

PRESO ATTO:

- del parere espresso dal Distretto Idrografico del Fiume Po, che “esprime parere positivo sulla compatibilità della derivazione con il Piano di gestione e con l'equilibrio del bilancio idrogeologico del corpo idrico interessato previa verifica del reale fabbisogno idrico delle colture, della possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche irrigue efficienti e della eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali” (PGDG/2018/0000338 del 10/01/2018);
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sull'albo pretorio on line del Comune di Piacenza, che ne attesta la regolare pubblicazione dal giorno 29/12/2017 al giorno 13/01/2018, senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che i prelievi richiesti non sono coerenti con i fabbisogni colturali previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.1415/2016, in quanto sovrastimati di 36.232,00 mc e che quindi, ai fini del rilascio della presente concessione, il volume di prelievo debba essere ridotto fino ad un massimo di 61.768,00 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato in euro 249,05;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato in data 10/10/2017 la somma di euro 195,00 dovuta per le spese di istruttoria;
- è in regola con il pagamento delle annualità pregresse e ha versato in data 06/02/2018 la somma di euro 249,05 dovuta per il canone 2018;
- ha versato in data 06/02/2018, la somma pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di riconoscere la concessione preferenziale richiesta e di assentire al subentro nella domanda da parte di Nura Soc. Agr. a r.l. C.F. 01705140331, con sede legale a Piacenza, via Sparavera n.50
2. di rilasciare a Nura Soc. Agr. a r.l. C.F. 01705140331, con sede legale a Piacenza, via Sparavera n.50, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 18 dal piano di campagna;

- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza, loc. Pioppeto di Mortizza, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 6, mapp. n. 592; coordinate UTM RER x:560934; y:992962;
 - portata massima di esercizio pari a 35,00 l/s;
 - volume massimo d'acqua derivabile pari a 61.768,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;
 3. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari a euro 249,05;
 4. di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 dell'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Tale prescrizione integra le disposizioni contenute nel Disciplinare della Concessione;
 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante;
 6. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;

- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
5. di dare inoltre atto che:
- l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per i canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
6. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
8. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico

Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Nura Soc. Agr. a r.l. con sede legale a Piacenza, via Sparavera n.50, C.F. 01705140331, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di concessione 4362 del 03/07/2001, cod. Sisteb PC01A0216)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 18,00 con tubazione in acciaio del diametro esterno di mm 400 e spessore 6,3 mm, equipaggiato con elettropompa della potenza di kW 45, e dotato di filtri alla profondità compresa tra -12 e -18 m dal p.c.;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza, loc. Pioppeto di Mortizza, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 6, mapp. n. 592; coordinate UTM RER x:560934; y:992962;.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per l'irrigazione di un terreno con estensione 21,30 Ha;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 35,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 61.768,00 mc.
3. Il prelievo della risorsa idrica puo' essere esercitato durante il ciclo produttivo, da Maggio ad Agosto.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Freatico di pianura fluviale 9015ER-DQ1-FPF

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione, mantenerlo in stato di efficienza ed inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la

risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
2. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

3. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/La sottoscritto/a _____

c.f. _____ in qualità di legale rappresentante di

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.